

STATUTO

ALFAZETA HELP - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBANO LAZIALE RM VIA
PANTANELLE 26

Numero REA: RM - 1320847

Codice fiscale: 11673591001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

fiche agli articoli 6, 13, 21, 22, 23, 27 dell'originario statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli articoli;

3) di confermare pertanto il nuovo testo di statuto sociale comprendente tutte le modifiche deliberate, che viene per intero riportato di seguito, nella sua versione aggiornata:

"STATUTO DELLA

ALFAZETA HELP - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 381/91, comma primo punti "a" e "b" una società Cooperativa Sociale Integrata avente la denominazione "ALFAZETA HELP - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede in Albano Laziale (RM).

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 3 - DURATA

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4 - SCOPO

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di handicaps psichici e/o fisici, nonché a detenuti e/o ex detenuti.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale.

La cooperativa è tassativamente apolitica.

Come previsto dall'art. 2512 c.c. n. 2), la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci. Lo scopo che i soci

della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, professionali e sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intendendo essere socialmente utile e, nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, relativamente alla lettera a) dell'art. 1 della L. 381/1991, ha per oggetto:

1) l'attività infermieristica, paramedica, medica e socio-sanitaria assunta presso policlinici, ospedali, cliniche, case di cura, residenze sanitarie, e ogni altra struttura sanitaria pubblica e privata, prestando, all'interno di dette strutture, servizi concorrenti alla gestione medesima, avvalendosi a tal fine di personale specializzato nel settore della sanità come: infermieri professionali, ausiliari socio sanitari, tecnici della riabilitazione motoria, fisioterapisti, tecnici di radiologia, di laboratorio, psicologi medici generici e specialisti di ogni ordine e grado;

2) intervenire a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute.

Intende perciò occuparsi delle aree: materno-infantile, età evolutiva, adulti e anziani, tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia;

3) attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemiologico-statistico e sociologico;

4) interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio;

5) attività di informazione e promozione culturale;

6) gestione di strutture socio-sanitarie e residenze sanitarie per le fasce sociali di emarginazione;

7) gestione di centri diurni, centri di accoglienza, centri e comunità residenziali, comunità alloggio, case famiglia, comunità terapeutiche, centri di riabilitazione, di recupero e di rieducazione funzionale, sia diurni che residenziali, eccetera, rivolti in modo particolare a minori, extracomunitari, an-

ziani, disabili, (fisici, psichici e psicofisici), ex tossico-dipendenti, detenuti ed ex detenuti. La gestione diretta o in collaborazione, di servizi ambulatoriali, in proprio o per conto di terzi;

8) l'assistenza domiciliare a persone;

9) la gestione di asili nido, scuole materne, baby parking, ludoteche;

10) il sostegno alle famiglie nell'educazione e nell'inserimento sociale del bambino/a e dell'adolescente, l'organizzazione e gestione di attività comunque connesse al mondo dei bambini/e e degli adolescenti, siano italiani o stranieri;

11) l'attività di ricerca ed analisi socioculturale in relazione agli scopi sociali;

12) la gestione e conduzione di attività riabilitative in genere;

13) la gestione di strutture pubbliche di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico riabilitativo e non, stabilimenti balneari, case di vacanza marine e montane, campeggi, eccetera, sia per giovani che per adulti;

14) la gestione e promozione di tutte quelle attività atte a prevenire condizioni di disagio sociale;

15) la gestione e promozione di attività sociali rivolte alla persona e servizi di pubblica utilità;

16) l'attività di formazione e ricerca, in proprio o per conto terzi inerenti a tematiche sociali e problematiche relative alle attività contenute nel presente oggetto;

17) la promozione e la gestione di corsi e di formazione professionale di base e aggiornamento per tutti gli operatori dei settori educativi, sociosanitari, culturali e scolastici, e per i soci;

18) la promozione e l'organizzazione di tavole rotonde, seminari, simposi, congressi, per ogni tipo di argomento con la sola specifica di argomento dell'informazione a beneficio della cultura;

19) la produzione, gestione, animazione e vivacizzazione di strutture e attività culturali, turistiche, sportive, musicali, nonché ricreative e di solidarietà sociale;

20) l'organizzazione di viaggi culturali e di studio, manifestazioni sportive e di scambio, in modo particolare per la formazione e la preparazione dei giovani all'unità europea e mondiale nel più ampio rispetto dei diritti di ogni popolo, e l'attività di turismo sociale in genere.

Per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alla cooperazione sociale, e funzionalmente alle attività socio-sanitarie indicate nei precedenti punti, la cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci svantaggiati, intendendo essere socialmente utile e, nell'ambito degli scopi e del metodo di mutualità, ai sensi della lettera b)

dell'art. 1 della L. 381/1991 ha inoltre per oggetto:

1. Consulenza per la gestione di strutture produttive e per la gestione di emittenti locali televisive e radiofoniche, programmazioni pubblicitarie, piani media e marketing, riprese in esterno ed in studio di programmi, interviste ed accadimenti, consulenza per la creazione di reti telematiche, siti Internet, Televideo.
2. Ideazione e produzione di programmi televisivi e radiofonici; gestione di strutture produttive semplici e complesse, trasferimento e montaggio di suoni ed immagini su supporti magnetici, digitali e telematici.
3. Ideazione e produzione di notiziari e servizi giornalistici in video e audio su supporti magnetici, digitali e telematici.
4. Progetti di formazione per le figure professionali correlate alle mansioni sopra descritte.
5. Acquisto, distribuzione e vendita di programmi, film, telefilm, documentari e news, su supporti magnetici, digitali e telematici.
6. attività di agriturismo e turismo naturale, di ristorazione ed alberghiera;
7. gestione dei servizi ed altre attività lavorative all'interno delle carceri;
8. produzione e commercio abbigliamento;
9. attività redazionale ed editoriale, nel rispetto delle normative vigenti in materia e con esclusione dei quotidiani;
10. produzione spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi.
11. La diffusione e gestione logistica ed amministrativa di prodotti editoriali editi da terzi.
12. La diffusione da effettuare sia attraverso distributori locali che attraverso la rete postale e telematica.
13. La valorizzazione e gestione integrata di servizi connessi alla fruizione del patrimonio storico, culturale, architettonico, paesaggistico, di eventi culturali e sportivi, e degli altri servizi legati alla fruizione del tempo libero e alla promozione turistica. Assumere ed eseguire, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, qualsiasi lavoro o servizio attinente alla organizzazione ed alla gestione di musei, archivi, biblioteche, spazi espositivi, teatri, cinema, centri multimediali, eventi sportivi, centri ricreativi e culturali, punti informativi turistici in genere e/o aree verdi nell'ambito dei beni culturali ed ambientali, quali a titolo esemplificativo:
 - servizi di reception, assistenza ed informazione al pubblico e biglietteria, ivi comprendendo le attività di prenotazione e prevendita anche via internet e per corrispondenza;
 - vigilanza, giardinaggio, custodia, posteggio e controllo accessi;
 - allestimento e gestione di punti di ristoro quali bar e/o ristoranti, e di punti vendita per materiale divulgativo, in-

formativo, editoriale, didattico e/o propagandistico ed oggettistica; la distribuzione di tali prodotti, sempre nell'ambito delle attività in oggetto, potrà essere effettuata anche per corrispondenza;

- servizi informativi tramite call center telefonici e centri di accoglienza;

- visite guidate, ivi compreso il noleggio di strumenti elettronici, quali audioguide ed equivalenti;

- organizzazione ed allestimento di esposizioni, mostre d'arte e manifestazioni culturali in genere e la concomitante vendita di tutto il materiale inerente quali cataloghi e altre pubblicazioni, manifesti, diapositive, oggetti ricordo, riproduzioni e quant'altro.

14. deposito e vendita al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

15. esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande.

Per le sue caratteristiche di cooperativa sociale integrata, la società, in aggiunta a quanto esplicitamente elencato in precedenza, potrà inoltre svolgere in proprio, o su commessa di Enti, sia pubblici che privati e con qualsivoglia forma contrattuale, qualunque attività industriale, agricola, commerciale, artigianale e di servizio atta a realizzare l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati.

Nello specifico di cui al punto 14), la società potrà svolgere, quali attività atte a prevenire condizioni di disagio sociale:

l'esecuzione di opere edili e la compravendita immobiliare, ed in particolare l'esecuzione di: lavori di terra ed opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri, opere di urbanizzazione primaria~ secondaria, l'acquisto e la costruzione ed il restauro, in conto proprio e di terzi, di edifici civili, industriali, commerciali, monumentali completi di impianti ed opere connesse ed accessorie, opere murarie relative ai complessi per la distribuzione di energia, opere speciali in cemento armato, impianti tecnologici e speciali, impianti e lavori per l'edilizia incorporati dall'opera principale, che di seguito a titolo esemplificativo e non tassativo si elencano: impianti termici, di ventilazione e di condizionamento, impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderia ed impianti del gas e loro manutenzione, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione, impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere e loro gestione e manutenzione, fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei, materiali vetrosi, tinteggiatura e verniciatura, lavori di intonacatura e impermeabilizzazione, fornitura in opera di isolanti termici, acustici ed antinquinamento, impianti per la produzione e distribuzione di energi-

a, centrali idrauliche, centrali termiche, centrali elettronucleari, impianti per la produzione di energia da fonti alternative, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, linee ad alta tensione, apparati vari, impianti di illuminazione, linee telefoniche ed opere connesse, impianti parafulmini, impianti speciali antincendio, sistemi di allarme, impianti di illuminazione e segnalazione per aeroporti ed eliporti, impianti elettrici interni ed esterni, impianti di protezione catodica, impianti elettrici navali, riparazione e revisione di apparecchiature radio elettriche, apparecchiature telegrafiche, telefoniche e telegrafiche, riparazione quadri elettrici, manutenzione agli impianti ed ai materiali delle telecomunicazioni, costruzione e pavimentazione stradale, rilevati aeroportuali e ferroviari, pavimentazioni con materiali speciali, lavori ferroviari, manutenzione sistematica dell'armamento, lavorazioni speciali del binario, impianti di sicurezza del traffico, impianti per trazione elettrica-lavori idraulici, impianti di frenatura ed automazione per stazioni di smistamento merci, lavori idraulici in genere, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti e oleodotti, gallerie, dighe, lavori di sistemazione agraria, forestale, giardinaggio e di verde pubblico, impianti di sollevamento di potabilizzazione, di depurazione delle acque e loro manutenzione, raccolta differenziata e indifferenziata di rifiuti organici, solidi e carta, raccolta e smaltimento di pannelli solari e fotovoltaici, lavori marittimi, costruzioni di moli, bacini, banchine, ecc. lavori di dragaggio, manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali, lavori ed opere speciale di vario genere, esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione di terreni, trivellazioni e pozzi. Scopo della società è inoltre quello di apprestare mezzi e strumenti ai progettisti per l'edilizia generale, le strutture, gli impianti i lavori topografici, le lottizzazioni e sistemazioni urbanistiche in genere. Gestione in proprio o conto terzi di frantoi per la macinatura di materiali inerti. Attività di soccorso stradale e di deposito giudiziario. Gestione in proprio o per conto terzi d'impianti di benzina, gasolio e gas. Gestione in proprio o per conto terzi di garage e di autolavaggi.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa sarà tale da consentire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate nell'ambito delle lettere A ovvero B della legge 381/91 art. 1 comma 1, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a

favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e dalla Comunità Europea.

La cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati.

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale o svolgono attività di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa ed elaborazione dati e comunque in misura non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;
- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi del D.Lgs 58/98 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del D.Lgs 385/1993);
- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

La cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-

blico sotto ogni forma;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

ARTICOLO 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e sociale della cooperativa: in conformità a quanto disposto dalla Legge, indipendentemente dal tipo contrattuale in concreto convenuto per regolamentare il rapporto tra Cooperativa e socio lavoratore, stante la stretta connessione del rapporto sociale con la prestazione lavorativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo: inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) la qualifica che intende rivestire il socio cooperatore o volontario;

- c) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai relativi regolamenti attuativi, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se e ove i requisiti della cooperativa ne consentano la partecipazione, la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto, la data di costituzione e la sua nazionalità;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) deliberazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organosociali.

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonchè della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.

L'organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni, nonchè la inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 6 (sei), delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella dei relativi soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 9 (nove) - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 comma 2 C.C., e conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tale caso la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione e dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si

pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) al versamento di un sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo;
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 4) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il loro lavoro, in relativo al tipo ed allo stato dell'attività svolta, alla propria condizione psico-fisica se svantaggiato, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ARTICOLO 9 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare od integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento dell'assetto produttivo della cooperativa;

- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 16 (sedici) anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art.2476 C.C..

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal precedente articolo 7 (sette).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 11 (undici) e 12 (dodici).

ARTICOLO 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-

tra natura - sia cessato per qualunque motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Autorità competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ha pagato la quota associativa, malgrado la diffida;
- b) che è fallito;
- c) che sia stato interdetto o inabilitato o abbia subito una condanna che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- d) che si sia divenuto inidoneo a svolgere il lavoro;
- e) che sia responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- f) che abbia tenuto un comportamento per il quale l'atto costitutivo commini espressamente l'esclusione;
- g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 (sei), senza che la prevista autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione presa in materia esclusione, deve essere tempestivamente comunicata al socio destinatario.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'autorità competente.

ARTICOLO 12 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci destinatari, nei termini rispettivamente previsti agli articoli 10 (dieci) e 11 (undici) del presente statuto. Le deliberazioni adottate, dovranno essere inoltre registrate nel libro dei soci.

I soci destinatari dei provvedimenti, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 (diciannove) (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 (sette) della legge 59/92), 16 (sedici) (a titolo di ristorni), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16 (sedici) a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 15 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 C.C., e dall'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del C.C..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Gli strumenti finanziari del presente articolo non possono essere offerti in sottoscrizione ai soci.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune, si ap-

plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 16 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale.

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di non inferiore e non superiore a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia;
- 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;

3) dai conferimenti dei soci sovventori, destinati al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 (cinque) della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

B) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 (diciannove) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

C) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8 (otto);

D) dalla riserva straordinaria;

E) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 18 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

lontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6 (sei).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso alle competenti Autorità Giudiziarie.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla relazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 (sedici) e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 (undici) della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla vigente normativa;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 8 (otto) della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15 (quindi-

ci).

f) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori in misura non superiore al 2% (due per cento) del valore nominale, maggiore a quello riconosciuto agli altri soci.

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 17 (diciassette).

La ripartizione degli storni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 16 (sedici), è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) b) ed e).

ARTICOLO 20 - Assemblee

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, purché in regola con il versamento delle quote dovute.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 (nove) del presente statuto.

L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la determinazione e la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività;
- d) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- e) la modificazione dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante email oppure lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

L'assemblea, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e ove necessario, due scrutatori.

Il segretario può essere un non socio.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, o dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 21 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audio/video conferenza.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri:
vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- h) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che

sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;

j) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 (quattro) del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Secondo quanto previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c. l'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, in sua assenza e/o impedimento al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ARTICOLO 22 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c..

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, secondo quanto previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 23 - SCIOGLIMENTO

A norma dell'art.2545-duodecies C.C., la società cooperativa

si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 C.C.;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 25 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE E MUTUALITA' PREVALENTE

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 C.C. sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Ai sensi dell'art.111-septies Disp. Att. Cod. Civ. emanate con R.D. 30 marzo 1942 n.318 e sue modifiche ed integrazioni, le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 del Codice, cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 26 - RIMANDO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, delle leggi speciali sulla cooperazione e sulle ONLUS di cui al D.Lgs. 460/97 e, in quanto applicabili, sulle società a responsabilità limitata."

* * * * *

Null'altro essendovi da discutere né deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore undici e cinquanta.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto e ne ho data lettura al comparente che da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, occupa quarantasei intere pagine e fin qui della quarantasettesima di dodici fogli.

Sottoscritto alle ore undici e cinquanta.

F.to: Camillo Sabrina

" Luca Falcioni notaio
